REGOLAMENTO (CEE) N. 2290/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1982

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1981/1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 [2], in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 5, e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1668/82 [4], in particolare l'articolo 5,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo non hanno dato interamente i risultati sperati ; che, in particolare, i prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola A I, R I e R II sono rimasti inferiori ai rispettivi prezzi limite per l'intervento dall'inizio della campagna ; che sussiste pertanto la prima condizione richiesta dall'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per l'adozione di misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine ; che la seconda condizione, ossia il fatto che il prezzo rappresentativo rimanga per tre settimane consecutive inferiore al prezzo limite per l'intervento, potrebbe verificarsi per i tipi di vino da tavola A I, R I e R II durante il periodo di riferimento ;

considerando che, nell'ambito di tali misure, dovrebbe essere prevista, da un lato, la possibilità di eliminare dal mercato, mediante distillazione, un determinato quantitativo di vino e, dall'altro, la possibilità di rinviare di alcuni mesi l'immissione sul mercato del quantitativo restante presso i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine, in previsione di un ristabilimento del mercato ; che quest'ultima misura potrebbe tuttavia non consentire il raggiungimento dell'obiettivo voluto ; che deve essere conseguentemente la possibilità di adottare le misure supplementari che si renderanno necessarie ;

considerando che la distillazione prevista dal presente regolamento dev'essere effettuata conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2852/81 del Consiglio [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/82 [6] ; che, a norma degli articoli 2, 3 e 10 di detto regolamento, occorre fissare date limite per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti di fornitura e delle dichiarazioni di approvazione degli organismi d'intervento, nonché per le operazioni di distillazione ; che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, è corrisposto un aiuto il cui importo dev'essere fissato in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti ;

considerando che è inoltre necessario precisare gli elementi supplementari che devono figurare nei contratti di fornitura e nelle dichiarazioni ;

considerando che, nel settore vitivinicolo, tutte le misure d'intervento sono applicate in Grecia agli stessi livelli di prezzo in vigore negli altri Stati membri ; che, nella fattispecie, ogni rischio di deviazione di traffico sembra escluso a motivo delle limitate capacità di distillazione della Grecia e della mancanza di correnti di esportazione verso tale paese di vini destinati alla distillazione ; che, onde garantire l'applicazione uniforme delle misure d'intervento in tutta la Comunità, occorre pertanto fissare, per le distillazioni effettuate in Grecia, prezzi e importi calcolati sulla base dei prezzi d'orientamento validi nella Comunità a nove ;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2852/81, l'aiuto è versato ai beneficiari entro un termine limitato per consentire loro di riscuotere rapidamente la totalità dell'aiuto ; che è pertanto opportuno disporre che il versamento sia effettuato entro i novanta giorni successivi alla distillazione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2852/81 ha istituito un regime di cauzioni allo scopo di anticipare il pagamento degli aiuti pur tutelando gli organismi d'intervento contro il rischio di pagamenti indebiti ; che è pertanto opportuno precisare i termini per il pagamento degli anticipi nonché i termini e le modalità per lo svincolo della cauzione ;

considerando che occorre prevedere le condizioni tecniche per il riconoscimento dei distillatori ;

considerando che gli organismi d'intervento di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2852/81 e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione, in particolare dei quantitativi di vino distillati e dei quantitativi di alcole ottenuti ;

considerando che, per conseguire le loro finalità, i contratti di magazzinaggio devono essere stipulati in

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
[4] GU n. L 184 del 29. 6. 1982, pag. 19.
[5] GU n. L 280 del 2. 10. 1981, pag. 2.
[6] GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 3.

conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione, del 23 novembre 1979, relativo ai contratti di magazzinaggio per i vini da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3632/81 [2];

considerando che l'acidità volatile del vino subisce, nel corso del periodo di magazzinaggio, un'evoluzione naturale che rischia di eccedere il limite previsto dal regolamento (CEE) n. 3633/81 della Commissione [3], fissato tenendo conto di un periodo di magazzinaggio di nove mesi; che è opportuno ammettere che, al momento della conclusione di contratti di magazzinaggio di quattro mesi, a condizione che il vino oggetto del nuovo contratto sia lo stesso che formava oggetto del contratto precedente, il vino sia considerato rispondente ai requisiti prescritti anche se il tenore in acidità volatile è superiore a quello previsto dal regolamento citato, purché il limite stabilito per il vino da tavola del tipo in parola non sia superato e sia rispettata ogni altra condizione di ordine amministrativo e tecnico; che, per poter tener conto dello sviluppo della situazione del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di risolvere i contratti;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono applicabili oltre il 15 dicembre 1982; che, per evitare discriminazioni tra gli operatori interessati, occorre prevedere un tasso rappresentativo unico per tutti i versamenti relativi alle operazioni di distillazione di cui al presente regolamento; che, poiché i contratti di magazzinaggio, previsti da quest'ultimo, sono stati conclusi nel corso della campagna 1981/1982, è opportuno adottare l'ultimo tasso rappresentativo applicabile durante tale campagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola per la campagna 1981/1982 di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 2

1. Il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 è compreso tra il 15 luglio e il 30 novembre 1982.

2. Qualora venga adottata la decisione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79, i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i tipi di vino da tavola per i quali è stata adottata la decisione e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi possono:

a) per un quantitativo di vino sotto contratto che non superi una percentuale da stabilirsi del quantitativo totale di vino da tavola che hanno prodotto durante la campagna 1981/1982, procedere ad una distillazione alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 9;

b) per un quantitativo di vino sotto contratto da stabilirsi, che non forma oggetto della misura di cui alla lettera a), concludere un contratto di magazzinaggio, alle condizioni di cui all'articolo 10, per un periodo da stabilirsi.

3. Il quantitativo totale di vino da tavola al quale si applica la percentuale di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è:

— per i produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 134, quello risultante dalla somma dei quantitativi iscritti nella loro dichiarazione di raccolto e dei quantitativi iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 e da essi ottenuti dopo la data della presentazione della dichiarazione di raccolto a partire da prodotti che figuravano nella suddetta dichiarazione;

— per i produttori non soggetti all'obbligo di cui al primo trattino, quello indicato nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 e da essi ottenuti mediante vinificazione di mosto acquistato.

4. Altre misure complementari, riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio di cui al paragrafo 2, lettera b), per un tipo di vino o per un vino che si trovi con questo in stretta relazione economica, possono essere adottate qualora il prezzo rappresentativo di tale tipo di vino sia rimasto inferiore al prezzo limite per l'intervento per il periodo compreso tra la data di adozione della decisione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79 e il 15 gennaio 1983.

[1] GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.
[2] GU n. L 363 del 18. 12. 1981, pag. 22.
[3] GU n. L 363 del 18. 12. 1981, pag. 24.

Articolo 3

1. La distillazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2852/81 e del presente regolamento.

2. I vini che possono essere oggetto della distillazione sono quelli che sono stati oggetto di magazzinaggio a lungo termine.

Articolo 4

1. Le domande di approvazione dei contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, nonché le dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2852/81 sono presentate non oltre il 15 gennaio 1983.

2. Al più tardi trenta giorni dopo la ricezione della domanda o della dichiarazione di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento competente comunica agli interessati il risultato della procedura di approvazione.

3. Le operazioni di distillazione sono effettuate tra il 20 settembre 1982 e il 30 giugno 1983.

Articolo 5

1. Nei contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2852/81 sono indicati :

a) il quantitativo, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da tavola da distillare o da trasformare in vino alcolizzato ;

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d) il nome del distillatore o dell'elaboratore di vino alcolizzato o la ragione sociale della distilleria o dell'impresa di elaborazione di vino alcolizzato ;

e) l'indirizzo della distilleria o dell'impresa di elaborazione di vino alcolizzato.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2852 nonché il contratto di fornitura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, dello stesso regolamento recano almeno gli elementi seguenti :

a) il quantitativo, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino da tavola da distillare ;

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d) l'indirizzo della distilleria.

3. Colui per conto del quale è effettuata la distillazione è equiparato al distillatore.

4. Per il vino da tavola consegnato ad una distilleria o agli impianti di un elaboratore di vino alcolizzato, è ammessa una tolleranza di 1 % vol rispetto al titolo alcolometrico effettivo che figura nei contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ed all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2852/81 o nella dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sempreché la gradazione alcolometrica effettiva del vino da distillare non sia inferiore a 10 % vol.

L'organismo d'intervento versa l'aiuto previsto nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2852/81 per il quantitativo di vino effettivamente distillato entro i limiti :

— della tolleranza di cui all'articolo 7, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2852/81,

— dei quantitativi massimi che possono formare oggetto della distillazione,

— del quantitativo di alcole contenuto nel quantitativo di vino sotto contratto d'ammasso ammesso alla distillazione.

Articolo 6

1. Il prezzo di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è pari a :

— 2,45 ECU per % vol e per hl, per vini da tavola appartenenti al tipo A I e per quelli che si trovano in stretta relazione economica con essi ;

— 2,70 ECU per % vol e per hl, per i vini da tavola appartenenti ai tipi R I e R II e per quelli che si trovano in stretta relazione economica con i vini di questi tipi.

2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2852/81 è fissato per :

a) i vini di cui al paragrafo 1, primo trattino, a :

— 1,87 ECU per % vol e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 1,85 ECU per % vol e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento ;

b) i vini di cui al paragrafo 1, secondo trattino, a :

— 2,12 ECU per % vol e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 2,10 ECU per % vol e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. Il versamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2852/81 è effettuato al più tardi trenta giorni dopo che si siano verificate le condizioni richieste.

Il versamento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2852/81 è effettuato al più tardi novanta giorni dopo che si siano verificate le condizioni richieste.

4. Nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2852/81 e qualora non sia seguita la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), dello stesso regolamento, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto è effettuato al più tardi novanta giorni dopo l'entrata in distilleria del quantitativo totale di vino oggetto del contratto.

5. L'anticipo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2852/81 è pari, al massimo, all'importo fissato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, di detto regolamento.

6. Tale importo è versato entro i quindici giorni successivi alla presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione, e, se necessario, della prova di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), di detto regolamento.

7. Ai fini dello svincolo della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2852/81, la prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato e, se del caso, la prova di cui all'articolo 5, paragrafo 96, secondo trattino, dello stesso regolamento sono apportate al più tardi alla fine del quinto mese successivo alla data ultima di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

Tuttavia, se le prove di cui al primo comma sono apportate dopo la scadenza del termine ivi indicato ma anteriormente al 1° marzo 1984 l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione e la differenza è incamerata.

Se le prove in causa non sono apportate anteriormente al 1° marzo 1984 la cauzione è incamerata totalmente.

8. La conversione in moneta nazionale degli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata applicando il tasso rappresentativo valido per il settore vinicolo il 31 agosto 1982.

Articolo 7

1. Nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2852/81, l'elaborazione del vino alcolizzato è effettuata al più tardi entro il 30 aprile 1983.

2. Il versamento di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2852/81 è effettuato entro il due settimane successive all'entrata negli impianti di elaborazione del quantitativo totale di vino oggetto del contratto.

3. La distillazione del vino alcolizzato di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2852/81 è effettuata entro il 31 luglio 1983.

4. I versamenti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2852/81 sono effettuati:

— se è seguita la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento, al più tardi trenta giorni dopo la presentazione della prova dell'avvenuta distillazione della totalità del vino alcolizzato elaborato dal vino che forma oggetto del contratto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento in causa,

— se è seguita la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4 e paragrafo 5, lettera a), dello stesso regolamento, entro le due settimane, successive alla presentazione della cauzione e dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo d'acquisto.

Articolo 8

Per essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2852/81, i distillatori devono essere in grado di trasformare il vino in un periodo di 86 % vol o più o in un prodotto di 85 % vol o meno.

Articolo 9

1. Entro e non oltre il 28 febbraio 1983 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi i vini che formano oggetto dei contratti di distillazione approvati.

2. Entro il giorno 10 di ogni mese, i distillatori inviano all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino distillati nel mese precedente, indicando per i prodotti ottenuti i quantitativi espressi in alcole puro e distinguendo i prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2852/81, da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso reglamento.

3. Entro il giorno 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, i quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente e i quantitativi, espressi in alcole puro, dei prodotti ottenuti, distinguendoli come indicato al paragrafo 2.

4. Entro il 30 settembre 1983, gli Stati membri comunicano i casi di inadempienza dei distillatori o degli elaboratori e le misure adottate al riguardo.

Articolo 10

1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono conclusi non oltre il 15 gennaio 1983.

Al momento della conclusione dei contratti di magazzinaggio a lungo termine, l'acidità volatile dei vini da tavola oggetto dei contratti di cui al primo comma, può essere superiore ai limiti prescritti dal regolamento (CEE) n. 3633/81.

Qualora il titolare di un contratto a lungo termine decida di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), per la totalità di vino sotto contratto di magazzinaggio a lungo termine, l'organismo d'intervento può convalidare il vecchio contratto per il nuovo periodo, modificando le indicazioni in esso contenute.

2. Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), l'importo dell'aiuto è quello previsto per i contratti di magazzinaggio a lungo termine per la campagna 1981/1982.

3. Il contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere risolti a richiesta dei produttori interessati.

In tal caso :

— l'aiuto al magazzinaggio rimane acquisito per il periodo durante il quale il vino è rimasto sotto contratto ;

— il vino che ha formato oggetto del contratto non può essere oggetto della distillazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione